



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Dall'abrogazione della tariffa professionale ai parametri

Disposizioni e parametri specifici: sezione seconda

Chiara Orsatti
Commissione liquidazione parcelle sez. 2A Odcec Milano

20 Dicembre 2023



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Dall'abrogazione della tariffa professionale ai parametri

Tariffa	Parametri
57 Articoli	16 articoli
4 tabelle	1 tabella

Art.19 Amministrazione e custodia

Art. 19 Amministrazione e custodia

Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 1 della tabella C [art. 19]

sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

- a) fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%
- b) sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%
- c) sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%

Art.19 Commento

Onorario per attività quali:

- amministrazione di aziende
- custodia di aziende

si ritiene che le attività non espressamente indicate quali l'amministrazione e/o custodia di altri beni possano trovare ugualmente riferimento a questo articolo per il criterio di analogia indicato dal comma 1 dell'art.1 del D.M. 140/2012.

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste, in misura maggiormente completa, dagli art. 27-28 e 29 poiché in tali previsioni erano contemplate tutte le possibilità tra le quali:

amministrazione di immobili e di valori mobiliari

funzioni di rappresentante comune

amministrazione di patrimoni e beni

conservazione di aziende

conservazione di beni

L'onorario è determinato con valore di riferimento alla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività così come indicato dall'art.16



Art.20 Liquidazioni di aziende

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale è determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 2 della tabella C [art. 20]

a) sul totale dell'attivo realizzato:

- fino ad euro 400.000 dal 4% al 6%
- sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3%
- oltre euro 4.000.000 dallo 0.75% al 1%

b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75%

Art.20 Commento

Regolamenta gli onorari previsti per:

attività di liquidazione e per il realizzo delle attività aziendali, l'estinzione delle passività e il riparto agli aventi diritto.

Attività di liquidatore nell'ambito dell'accordo di cessione dei beni ai creditori (ex art. 1977 del codice civile)

Attività di liquidatore su nomina del Tribunale (ex art. 2275 del codice civile per le società semplici, ex art. 2309 del codice civile per le società in nome collettivo ed ex art. 2487 del codice civile per le società di capitali)

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste dall'art. 30

L'onorario è determinato con valore di riferimento alla sommatoria dell' attivo realizzato e delle passività accertate così come indicato dall'art.16.

Art.21 Valutazioni, perizie e pareri

Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o regolamenti è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 3 della tabella C [art. 21]

Sul valore della perizia o della valutazione

fino a euro	1.000.000	da
0,80% 1%		
per il di più fino a euro	3.000.000	da 0,50% a 0,70%
per il di più oltre a euro	3.000.000	da 0,025% a 0,05%

Art.21 commento

Regolamenta gli onorari previsti per l'attività di valutazioni, perizie e pareri, tra le quali:

Perizie

Pareri motivati

Consulenze tecniche di parte

Valutazioni d'azienda e rami d'azienda

Valutazione singoli beni o diritti

Valutazioni patrimoni

Valutazioni di partecipazioni sociali non quotate

Perizia di stima ex art. 2465 del codice civile

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste dall'art. 31

Il valore della pratica, per la valutazione di aziende o di rami di azienda e per la valutazione di partecipazioni sociali non quotate, è costituito dal valore determinato dalla valutazione o perizia.

▪

Art.22 Revisioni contabili

Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 4 della tabella C [art. 22]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%;
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%;
- c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,050% allo 0,075%.

Art.22 Commento

L'art.22 è riferito all'attività di:

Revisione contabile

Riordino della contabilità

Accertamento attendibilità bilanci

Accertamento della rendicontazione finalizzata all'erogazione contributi pubblici

Ispizioni amministrative e contabili

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste dall'art. 32 e l'onorario veniva determinato sulla base dell'impegno orario.

La nuova previsione invece determina gli onorari con riferimento ai componenti positivi di reddito lordi, alle attività e alle passività come indicato all'art.16.

Si suggerisce in caso di revisione legale di società di chiedere che sia l'assemblea all'atto dell'attribuzione d'incarico che fissi il compenso annuale.

Art.23 c.1 Tenuta della contabilità ordinaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed esperti contabili.

Riquadro 5.1 della tabella C [art. 23 comma 1]

- a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%
- c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020% allo 0,065%

Art.23 c.2 tenuta della contabilità semplificata

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 5.2 della tabella C [art. 23 comma 2]

sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi:

fino a euro 50.000 dal 3% al 4%
sul maggior valore e fino a euro 100.000 dall'1% al 2%
oltre euro 100.000 dallo 0,5% all'1%

Art.23 c.1 e c.2 commento

Attengono agli onorari relativi alla tenuta della contabilità ordinaria e semplificata, comprensiva dei relativi controlli formali delle imputazioni, comprendendo per analogia le semplici situazioni contabili per il cliente.

Non viene previsto alcun compenso per l'impianto

Nella Tariffa professionale abrogata tali prestazioni erano previste dall'art. 33 e l'onorario veniva determinato sulla base del numero delle registrazioni effettuate

La nuova previsione invece determina gli onorari con riferimento ai componenti positivi di reddito lordi (per la contabilità semplificata), in aggiunta sulle attività e passività per quella ordinaria, come definiti dall'art. 16

Art.24 Formazione del bilancio

Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 6 della tabella C [art. 24]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro per il di più oltre 20.000.000 dallo 0,005% allo 0,010%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%
- c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%

Art.24 Commento

L'articolo in questione attiene agli onorari relativi a:

predisposizione del bilancio di fine esercizio completo o meno di nota integrativa,
relazione sulla gestione e altre relazioni, rendiconti finanziari, verbali

Bilancio in corso d'anno con o senza relazione circa l'andamento dell'esercizio

Bilancio straordinario per varie tipologie di delibere

Bilancio consolidato

Bilancio infrannuale di società di persone per perizia di stima

Bilancio infrannuale di società in nome collettivo per dichiarazione dei redditi

Si ritengono esclusi da tale onorario gli incontri con il cliente, le valutazioni e le acquisizioni di altri dati e informazioni per la predisposizione puntuale del bilancio.

Nell'abrogata Tariffa professionale tali addebiti erano regolati dagli art.34 e 35

L'attivo sul quale applicare le percentuali previste dai parametri è quello indicato dall'art.16

-
-

Art.25 c.1 Operazioni societarie (costituzioni, variazioni, trasformazioni)

Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 7.1 della tabella C [art. 25 comma 1] sul capitale sottoscritto:

- a) fino ad € 1.000.000 dallo 0,75% all'1,50%
- b) per il di più fino ad € 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%
- c) per il di più oltre € 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%

Art.25 c.2 Operazioni societarie (fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie)

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 7.2 della tabella C [art. 25 comma 2]
sul totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate:

- a) fino ad € 4.000.000 dall'1% all'1,50%
- b) oltre € 4.000.000 dallo 0,50% all'1%

Art.25 c.1 commento

Le previsioni dell'art.25 al comma 1 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni di:

Costituzione di società, enti e associazioni

Consulenza riguardante la scelta del tipo di società da costituire ed i relativi confronti civilistici e fiscali

Assistenza e consulenza per la stesura delle bozze di atto costitutivo e di statuto

Assistenza e consulenza per la stesura di patti parasociali

Variazione dello statuto sociale

Trasformazione di società

Il valore della pratica è determinato in funzione del capitale sottoscritto.

Art.25 c.2 commento

Le previsioni dell'art.25 al comma 2 attengono agli onorari per gli incarichi per le prestazioni straordinarie quali:

Liquidazioni

Fusioni

Scissioni (anche parziali)

Altre operazioni straordinarie

Studio dell'opportunità, convenienza e fattibilità dell'operazione

Assistenza e consulenza per la stesura di patti parasociali

Consulenza contabile inerente la trasformazione/scissione

Il valore della pratica è determinato sul totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate

Art.26 c.1 Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 8.1 della tabella C [art. 26 comma 1]

sul corrispettivo pattuito:

fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%

oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Art.26 c.1 commento

Le previsioni dell'art.26 comma 1 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni di consulenza e assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, preliminari, atti, scritture private, tra i quali:

Compravendita in genere di beni mobili, immobili, cessione azienda e/o di beni singoli, cessione quote di società, locazione e/o affitto di azienda, beni mobili e/o immobili, comodato, deposito, appalto, trasporto, mandato, agenzia, leasing, franchising, factoring

Formulazione di parere in ordine alla stesura del contratto

Ricerca contraente, consulenza ed assistenza alla trattativa

L'articolo dell'abrogata Tariffa professionale era il 45 che tuttavia prevedeva, contrariamente ai parametri, anche le prestazioni di durata ultra annuale con la maggiorazione del 100%.

Il valore della pratica è con riferimento al corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario.

Art.26 c.2 Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economica-finanziaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 8.2 della tabella C [art. 26 commi 2 e 3]
sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:

fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% all'1,00%
oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Art.26 c.2 commento

Le previsioni dell'art.26 comma 2 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni riguardanti:

contratti di mutuo
contratti di finanziamento
contributi a fondo perduto

L'articolo della precedente Tariffa professionale era il 45 comma 5.

Il valore della pratica è con riferimento all'importo del capitale mutuato o erogato.

Nel caso di finanziamenti o contributi il valore degli stessi.

Art.26 c.3 Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economica-finanziaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 8.2 della tabella C [art. 26 commi 2 e 3]
sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:

fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% all'1,00%
oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Art.26 c.3 commento

Le previsioni dell'art.26 comma 3 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni di:

Analisi di bilancio, analisi aziendali strategiche

Analisi indici operativi, finanziari, legati alla crisi d'impresa

Consulenza economico-finanziaria

Consulenza su software e prodotti informatici legati alla ottimizzazione aziendale

Formulazione di parere in ordine alla situazione finanziaria di persone fisiche e/o enti

Assistenza e consulenza per la stesura di piano finanziario

Consulenza e assistenza nella predisposizione e nel conseguimento di un piano di risanamento e/o di ristrutturazione del debito

Consulenza, assistenza nella predisposizione di business plan

Consulenza, assistenza nella predisposizione di piani industriali

Consulenza per indici, flussi, redditività

Consulenza, assistenza per l'analisi dei costi industriali

Consulenza, assistenza continuativa aziendale e societaria

Gli articoli della abrogata Tariffa professionale erano il 42, 53,54 e 55

Art.27 Assistenza in procedure concorsuali

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per le ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.

Riquadro 9 della tabella C [art. 27]
sul totale delle passività:

fino a euro 1.000.000 dall'1% al 2%
oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%

Art.27 commento

La previsione dell'art.27 attiene al calcolo degli onorari per le prestazioni di:

Assistenza al debitore nel periodo pre concorsuale quali controllo e analisi dei bilanci, controllo delle posizioni economico- finanziarie in corso con formazione delle relative situazioni, analisi critica della situazione economico, patrimoniale, finanziaria con redazione di diverse possibilità di accesso alle procedure concorsuali alternative al fallimento e consulenza per individuare la soluzione più adatta

Nel corso di una procedura di concordato preventivo, possiamo annoverare accordi di ristrutturazione dei debiti, amministrazione straordinaria, stesura del piano concordatario, istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 160 L.F.)

Attività relative alla formazione della proposta di ristrutturazione del debito art.182

Attività propedeutiche alla formazione del piano di risanamento attestato art. 67

La valorizzazione é determinabile dal totale delle passività accertate.

L'articolo dell'abrogata Tariffa professionale erano il 43 e il 44.

Art. 28 c.1 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 10.1 della tabella C [art. 28, comma 1]

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche	euro 150
Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita IVA	euro 450
Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone	euro 550
Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali	euro 650
Dichiarazione IRAP	euro 200
Dichiarazione IVA	euro 250
Dichiarazione dei sostituti di imposta	euro 150
Dichiarazione di successione	euro 350
Altre dichiarazioni e comunicazioni	euro 100
Invio telematico	euro 20

Art. 28 c.1 commento

Le previsioni dell'art.28 comma 1 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni relativi agli adempimenti dichiarativi e la loro valorizzazione è piuttosto chiara e comprende tutte le dichiarazioni fiscali annuali o periodiche, tutte le istanze e comunicazioni, l'invio telematico.

L'articolo dall'abrogata Tariffa professionale era il 47 comma 3 lettere da a) ad e) e g)

Occorre precisare che non è previsto alcun riferimento ai diversi valori di riferimento per determinare il valore della pratica.

Il compenso è identico che si tratti di un volume d'affari di milioni di euro o di poche centinaia di migliaia di euro.

L'unica possibilità di commisurare l'impegno profuso e le responsabilità per le diverse tipologie di valori è quella di applicare le maggiorazioni o le riduzioni di cui all' art.18

Art.28 c.2 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 10.2 della tabella C [art. 28, comma 2]

sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%

Art.28 c.2 commento

Le previsioni dell'art.28 comma 2 attengono al calcolo degli onorari per le prestazioni svolte per la predisposizione di ricorsi e altri atti alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali e alla funzione di rappresentanza in giudizio; l'applicazione del parametro non presenta particolari difficoltà

- Istanze di rateazione
- Istanza di rimborso o compensazione IVA trimestrale
- Istanza di accertamento con adesione
- Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale
- Appello/controricorso alla Commissione Tributaria Regionale
- Memorie su ricorsi, controricorsi e appelli
- Rappresentanza tributaria con interventi personali presso gli uffici fiscali, le commissioni tributarie, gli uffici della riscossione per udienze, contraddittori, accessi, ispezioni, verifiche, perquisizioni, sequestri, convocazioni, interrogatori

L'articolo dall'abrogata Tariffa professionale era il 46 comma 2, il 47 comma 3 lettera f) e il 48

Art.28 c.3 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Riquadro 10.3 della tabella C [art. 28, comma 3]

sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%

Art.28 c.3 commento

Le previsioni dell'art.28 comma 3 si riferiscono alla consulenza tributaria resa al cliente per (a titolo esemplificativo e non esaustivo) :

l'esame, lo studio e la formulazione di pareri in merito a comportamenti da assumere per mantenere una corretta condotta fiscale, anche in caso di verifiche o accertamenti, e/o in merito alla più conveniente strategia da adottare in fase di pre contenzioso o di contenzioso;

studio e formulazione finalizzata a determinare l'impatto tributario puntuale o proiettato nel tempo di singole operazioni ;

Studio e formulazione finalizzata a individuare e proporre alternative soluzioni di *tax planning* su singole operazioni, su situazioni reddituali, su carichi fiscali;

In caso di prestazioni di sola consulenza finalizzata a determinare il carico tributario per specifiche operazioni o l'individuazione di soluzioni di *tax planning* tra loro alternative, il valore della pratica è definito dalle imposte che sono o sarebbero dovute; nel caso si trattasse di imposte o tasse ricorrenti, è opportuno riferirsi a quelle stimate e dovute per ogni annualità

L'articolo dell'abrogata tariffa professionale era il 47, terzo comma, lettera f).



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



*Dall'abrogazione della tariffa professionale ai parametri:
disposizioni e parametri specifici*

Grazie dell'attenzione !

Chiara Orsatti

Componente commissione liquidazione parcelle sez 2A Odcec Milano

20 Dicembre 2023